**Legge 21 aprile 2011, n.62: Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori**

Tutelare i bambini delle madri detenute ed evitare loro l’esperienza del carcere: questo è l’obiettivo della legge 8 marzo 2001, n° 40 proposta dal ministro delle Pari Opportunità Anna Finocchiaro Fidelbo e poi modificata con la legge 21 aprile 2011, n° 62 di iniziativa parlamentare, relatrice Marilina Samperi, e votata a larga maggioranza.

La legge 40 si propone l’obiettivo di evitare alle donne incinte e alle madri con figli minori di 3 anni la pena detentiva all’interno delle prigioni, e a consentire loro di scontare presso il proprio domicilio o, nel caso ne fossero sprovviste, in case-famiglia la loro condanna. Le condizioni per accedere a queste alternative sono quelle di aver scontato un terzo della pena oppure i 15 anni nei casi di ergastolo, o ancora quella di dover scontare un residuo pena di quattro anni o meno. Il giudice inoltre può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l’applicazione della norma anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni.

La legge 40 è stata corretta dalla legge 62/2011 sulla base dell’esperienza applicativa che ha suggerito di tenere in conto le condizioni reale e le peculiarità di personalità di vita di chi commette il reato. Si tratta di persone che commettono reati minori, li ripetono nel tempo e una gran parte di esse sono senza fissa dimora. Ciò ha impedito alle madri di bambini di età inferiore ai tre anni di usufruire dell’opportunità di espiare la pena fuori dal carcere. Le novità introdotte dalla legge 62/2011 sono:

* l’elevamento da tre a sei anni dell’età dei bambini che non devono stare in carcere;
* non c’è più la discrezionalità del giudice a valutare se la persona ha diritto alla custodia cautelare al di fuori del carcere ma questa fattispecie è prevista dalla norma di legge “*quando imputati siano donne incinta o madre di prole di età non superiore ai sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”;*
* la priorità è la custodia cautelare presso il proprio domicilio;
* la custodia, qualora non possa essere disposta presso il domicilio deve essere disposta presso un istituto a custodia attenuata;
* gli istituti a custodia attenuata per le detenute madri sono fondati su un modo innovativo di concepire la privazione della libertà per le detenute ed il loro figli, con l’obiettivo di non far ricadere sul bambino le negatività della condizione detentiva. Queste strutture infatti pur mantenendo lo status giuridico di istituti penitenziari, si distinguono perché si tratta di immobili di civile abitazione, non dotati di apparati di sicurezza visibili dai bambini. Inoltre, la presenza di servizi educativi e socio-sanitari consente di attuare percorsi di reinserimento e recupero sociale delle donne tramite progetti di istruzione, formazione, accompagnamento al lavoro e mediazione linguistica e culturale. Attualmente esistono due di questi istituti e la legge art. 4 (individuazione delle case famiglia protette) ne prevede la sua estensione;
* art. 3 detenzione domiciliare.
* “Anche la detenzione dopo la sentenza di condanna può essere espiata nell’abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. Questa possibilità viene concessa per un periodo di tempo corrispondente all’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno 15 anni se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga”.
* Essa stanzia all’art.5 11,7 milioni di euro per costruire case famiglie protette.
* Si tratta di una legge importante che cerca di conciliare la tutela della salute e della dignità del bambino con le esigenze di sicurezza della popolazione.